

NOTE E DIBATTITI

ALCUNE OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO GOVERNATIVO IN ORDINE ALLO STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI (ANCHE IN RELAZIONE AL GIÀ PRESENTATO PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA, DEL P.S.I.—S.I.I.S.).

Da una prima analisi del documento governativo, concernente i principii dell'enunciato disegno di legge in materia di statuto dei diritti dei lavoratori (documento già portato all'esame delle centrali sindacali), si trae la convinzione di dover ribadire alcuni concetti fondamentali, che il documento stesso sembra invece tendere a confondere.

Tale convinzione è d'altra parte suffragata dal confronto, che pure deve farsi, fra gli enunciati ancora abbastanza ambigui del documento del Min. Brodolini ed il progetto di legge già presentato dal P.S.I., invece chiaro (le fonti dottrinarie e teoriche di ambedue sono d'altronde identiche).

1) Va, in primo luogo, ribadita la *distinzione assoluta* fra *condizione ed attività del lavoratore* in quanto tale, anche se sindacalizzato, e i diritti quindi che ne conseguono, e *attività, ruolo, presenza del sindacato*.

I *cosiddetti diritti sindacali individuali*, in effetti, non possono e non debbono differire, né distinguersi dai diritti di libertà sanciti dall'ordinamento vigente.

Trattasi dunque di *diritti individuali*, perfetti ed assoluti, non disponibili, né rinunciabili. Attengono alle libertà già previste della Costituzione (di riunione - art. 17; di associazione - art. 18; di opinione e manifestazione - art. 21; nonché artt. 2 e 3).

Occorre, in altri termini, riaffermare che i *cosiddetti diritti sindacali* altro non sono che *i diritti di libertà già formalmente sanciti* e che però competerebbero comunque ai lavoratori, sotto un profilo politico, indipendentemente dalla Costituzione della Repubblica che pure li ha recepiti.

Il problema, allora, dei diritti dei lavoratori attiene più semplicemente alla rimozione per legge degli ostacoli che tuttora mutilano delle libertà fondamentali il cittadino, in quanto lavoratore, allorché è nella produzione; vanificandosi di conseguenza i principii di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e lo stesso principio di una *condizione costante di libertà dell'uomo*, sia come singolo, sia ai diversi livelli sociali, in cui si trova ad operare (art. 2).

Questo sembra a noi di essere un punto di particolare rilievo: la Costituzione italiana è senza dubbio assai ampia per quel che concerne i diritti di libertà in genere; e molto precisa, inoltre, a sancire la più larga eguaglianza fra i cittadini e prima ancora fra gli individui. Ma perché eguaglianza e libertà non siano astratti riferimenti, occorre che la condizione di lavoro non possa discriminare fra i soggetti, a seconda del loro *status* di lavoratori autonomi o subordinati; occorre inoltre che uno stesso soggetto non veda parcellizzata, temporalmente, la propria libertà, a seconda che prevalga, di volta in volta, la sua veste di produttore o quella di consumatore-utente.

Qui risiede, a nostro avviso, un punto nodale per cercare ancora di condurre un discorso sulla Costituzione, che non ne faccia un monumento definitivo e imbalsamato su cui esercitare una serie ininterrotta di esegesi sempre più remote dalla realtà, ma un avvio per una interpretazione progressiva della Carta costituzionale in senso materiale, del corpo vivente cioè del nostro assetto sovrastrutturale. Un'interpretazione quindi classista, che evidenzi la necessità di « leggere » la Costituzione alla luce

delle tumultuose mutate condizioni socio-economiche del paese, e che la Costituzione assuma come mezzo fra gli altri per incidere su tutte le diverse espressioni giuridiche della vita sociale.

Si consideri, inoltre, che proprio l'attuale e sempre più marcata differenziazione fra l'uomo-cittadino (astratto) e l'uomo-lavoratore non può non concorrere ad accentuare quei fenomeni di alienazione, reificazione ed anomia, che richiamano l'attenzione di tanta letteratura sociologica contemporanea. L'individuo cioè, reso privo di alcuni diritti fondamentali sul posto di lavoro, diviene, anche per questo verso, sempre più « oggetto » nel processo e del processo produttivo, componente oggettivata nella formazione di *plus valore*.

In questo quadro, allora, sembra a noi anche possibile una interpretazione più concreta e fondata dell'assunto dell'art. 2 della Costituzione, altrimenti così controverso in dottrina. Quella « dignità », cui la norma fa riferimento, è appunto, a nostro avviso, « condizione umana » che si realizzi in ogni momento, che non soffra di soluzioni di continuità, che si espliciti in un'acquisizione continua, non discriminata, dei valori permanenti, che dovrebbero fare dell'uomo un soggetto del proprio vivere e non un oggetto di sfruttamento. La « dignità », in poche parole, della propria condizione, come espressione di eguaglianza e libertà reali.

In altri termini, il problema si riduce, come è chiaro da tempo, a far sì che l'unità produttiva (fabbrica, azienda, ufficio, ecc.) non sia una *zona franca di sospensione delle libertà individuali*. Ed ancora che non ci siano libertà « specifiche » del lavoratore sindacalizzato o sindacalizzabile, rispetto agli altri cittadini; bensì manifestazioni delle libertà generali nelle condizioni proprie al prestatore d'opera.

E' sempre quindi il problema di superare il concetto di un *cittadino astratto*, fuori del tempo e della realtà, di un *modello cioè formale*, per individuare il *concreto esercizio delle libertà, là dove si forma plus-valore*. L'impresa non può essere una sorta di « *bandita* » della proprietà. Se l'impresa è il luogo della produzione, il suo rilievo incompressibile, sociale e politico, è dato dal processo produttivo stesso, non dalla presenza della proprietà (privata o statale che sia).

Occorre ovviare alla *disuguaglianza esistente in fabbrica* a carico del lavoratore, rispetto all'astratto modello del cittadino che si diceva; lottare per il *superamento della disuguaglianza, che è il prodotto necessario dello sfruttamento capitalistico*.

2) Ma sin qui siamo sempre sul terreno delle libertà individuali, non sul terreno del sindacato. L'attività del sindacato, in quanto organizzazione, struttura collettiva, ordinamento, e non in quanto sommatoria di posizioni degli iscritti, non può essere normativizzata, pena altrimenti di ridurlo ad una istituzione del sistema, ad un corpo intermedio, magari persino ad un organo indiretto dello Stato.

Quindi, non è la capacità organizzativa e di azione del sindacato che va tutelata e regolata, bensì la libertà del singolo di associarsi. Non è tanto il diritto del sindacato a riscuotere quote associative, bensì il diritto del singolo a disporre (e a far rispettare ed eseguire questa disposizione) che una quota del suo salario sia indirizzata al destinatario-sindacato.

Non è il diritto del sindacato all'assemblea, bensì il diritto dei singoli e quindi della collettività a riunirsi.

Non è la facoltà del sindacato a far intervenire all'assemblea i propri dirigenti, bensì il diritto dei lavoratori a riunirsi con chi richiedono, nel rispetto delle norme di diritto comune, e il diritto di chi è chiamato ad intervenire ad entrare in fabbrica, in quanto luogo « non privato », istituzione sociale e non « bandita » della proprietà.

Ed ancora, non è tanto il diritto del sindacato a fare propaganda, bensì il diritto del singolo all'informazione completa, non discriminata, né censurata.

3) dunque dimensio luogo la potrà s; possibili stesso c assunti

4) fare, da e per o mento d

Il s

generale Tro indipenc ambigue confine

lo Stato, sociali s

Il f ripetere zione, la ridica, es

E' s un valor sindacato

5) I trattazio accettati

Inol l'erroneo e sindaca zione de appello c (il che è

6) I l'intrinse plicità oc del princ

In q cornici, e del Min. presa (pa delle non pubblici; con sosp oggetti d

Lo s

3) Tutto questo va richiesto alla legge ed attuato dalla legge. La contrattazione dunque non potrà giammai andare in limitazione della legge; potrà invece conferire dimensioni più ampie alle libertà, nel senso che mentre queste comportano in primo luogo la delimitazione negativa di tutto ciò che non può attentarvi, la contrattazione potrà specificare facoltà ulteriori; nell'intento, si badi bene però, non di elencare la possibilità di esercizio delle libertà (il che sarebbe ovviamente limitativo nel momento stesso che l'elencazione è compiuta), ma solo di regolarle ed interpretarle, nei casi assunti nella contrattazione, di renderle per così dire non controvertibili.

4) Quanto sopra detto, non è formalismo giuridico, ma distinzione essenziale per fare, da un lato, del lavoratore nella produzione un cittadino non di seconda classe e per ovviare, dall'altro, a qualsivoglia pericolo di strumentalizzazione e di incorporamento del sindacato nel sistema capitalistico.

Il sindacato di classe non può concorrere alla formazione di una presunta volontà generale e generica (di tutti chi poi, in concreto, se non della classe dominante?).

Troppo spesso si parla, senza il necessario approfondimento, di autonomia e di indipendenza del sindacato. Prese a se stanti sono espressioni che possono divenire ambigue. Autonomia può anche significare soltanto sfera di competenze particolari, confine di non ingerenza, area di rispetto, e così via dicendo. Ma questa autonomia lo Stato, il sistema sono ben pronti a riconoscerla, siccome fanno per tante istituzioni sociali subalterne. Ed allora sarebbe probabilmente la fine del sindacato di classe.

Il problema è piuttosto quello della *originalità* del sindacato; cioè del suo non ripetere da fonti esterne la propria ragion d'essere, la sua formazione, la sua organizzazione, la sua struttura, la sua capacità operativa, il suo porsi anche come realtà giuridica, ecc.

E' solo in tale senso, quello cioè della originarietà del sindacato, che acquisiscono un valore come espressioni esterne (peraltro ovvie) l'indipendenza e l'autonomia del sindacato nei confronti di chicchessia.

5) In tema di libertà politiche individuali non può esservi fondamentalmente contrattazione; giacché contrattazione significa corresponsività di prestazioni, cioè limiti accettati (nella specie subiti, stante la diversa condizione dei contraenti).

Inoltre, in questa materia, la contrattazione è quanto mai insidiosa, poiché nell'erroneo presupposto della parità a livello di sistema dei contraenti « privati » (imprese e sindacati), si affiderebbe a questi la disponibilità di momenti essenziali della condizione dei lavoratori, riservando allo Stato il ruolo di mediatore, di ultima istanza di appello delle controversie, in una parola di congegno neutrale al di sopra della mischia (il che è evidentemente un falso).

6) Infine, la contrattazione di cui sopra fra imprenditori e sindacati, proprio nell'intrinseca sua esigenza di corresponsività, non può non approdare all'accettazione (implicita od esplicita, totale o parziale, permanente o solo temporaneamente delineata) del principio di « pace sociale ».

In questo senso (anche senza riandare ai precedenti dell'accordo-quadro, delle leggi cornici, della politica dei redditi, ecc.) occorre sottolineare che proprio il documento del Min. Brodolini prevede norme dirette ad agevolare l'attività del sindacato nell'impresa (pag. 1, n. 2); norme volte alla identificazione dei soggetti-sindacati, destinatari delle norme di favore (pag. 2); procedure di conciliazione, da esperirsi dagli uffici pubblici; procedure di mediazione; norme di intervento da parte dei pubblici poteri, con sospensione obbligatoria dell'azione diretta (pag. 3); norme di referendum per oggetti da precisare, sotto il controllo dei pubblici uffici (pag. 2), ecc.

Lo si ripete: oltre questi argomenti specifici il documento potrebbe apparire del

tutto anodino; ma non lo è assolutamente, specie se lo si pone in relazione al già presentato progetto di legge del P.S.I. (n. 240), avanti al Senato della Repubblica, laddove nel senso delle osservazioni di cui sopra, hanno ben altra portata e significato la proposta del P.C.I. n. 8, sempre al Senato, e quella n. 70 del P.S.I.U.P. alla Camera dei Deputati.

Ambedue, infatti, fanno molta attenzione a non consentire né introdurre alcuna regolamentazione legislativa statale dell'attività del sindacato, in quanto corpo collettivo.

Senza dubbio resta il problema di fondo di come rapportare, collegare e tutelare l'attività e la condizione del lavoratore in riferimento all'esistenza di un sindacato che non si immedesima in quanto tale nell'ordinamento vigente.

Ma forse che i partiti politici sono strumenti statuali? Od organi per sé stessi dell'ordinamento? Non si comprende davvero, o lo si comprende troppo bene perché al sindacato debba essere invece riservata questa « privilegiata » collocazione rispetto al sistema, la quale finirebbe solo per integrarlo e annullarlo al rango di uno strumento corporativo.

7) Resta da fare un cenno a quei « diritti » (di sedi, di tutela dei rappresentanti sindacali, di permesso per essi, ecc.) che chiaramente non sono direttamente proprii di tutti i lavoratori, bensì dell'organizzazione sindacale in quanto tale, nei suoi organi individuali e collegiali.

Trattasi chiaramente di « diritti funzionalizzati » rispetto a quelli dei lavoratori; meri strumenti cioè per consentire l'esercizio dei diritti fondamentali, e giammai acquisizioni di potere a sé stanti.

Questo, d'altronde, varrebbe anche per non cadere nel rischio di ridurre le libertà « sindacali » esclusivamente a norma di tutela del funzionamento dell'apparato sindacale, e di tutela dei quadri sindacali; laddove questi hanno un senso, come ovvio, solo se strumentalizzati ai fini della libertà *tout court* del lavoratore, in quanto cittadino e prima ancora in quanto uomo.

Dott. LUIGI ARATA

I
di per
queste
l'impre
avvio,
e della
libertà
alla st
la tute
come
quale,
spesso
atto, p
tezza, i
D)
senso i
(art. 3
dotto c
e prop
e cond
alla im
alle di

2.
del 198
l'impre
non
stampa,
nel pre
notoria
La
questa
con il
rappor
o assoc
alcuni
in gene
racchio
diacoti

(*)
document
to pubb
stioni e
pala F.